Civile Ord. Sez. 2 Num. 9533 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PICARONI ELISA
Data pubblicazione: 18/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [redacted] presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 21/10/2016, R.G.n. 51185/15, Cron.n.

2018

354

7361/16;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che il Ministero della giustizia ricorre per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Roma, depositato in data 21 ottobre 2016, che ha rigettato l'opposizione *ex* art. 5-*ter* l. n. 89 del 2001 avverso il decreto in data 11 marzo 2015, con il quale la stessa Corte ha accertato il diritto d[redacted] all'equo indennizzo da irragionevole durata del processo e liquidato l'importo di euro 8.400,00, oltre interessi legali e spese di lite;

che la Corte d'appello ha respinto l'unico motivo di opposizione, con cui il Ministero aveva eccepito la tardività del ricorso *ex* art. 4 l. n. 89 del 2001, sul presupposto che la sospensione dei termini per il periodo feriale, prevista dalla l. n. 742 del 1969, non sia applicabile al termine semestrale previsto dal citato art. 4 ai fini della introduzione del giudizio di equa riparazione;

che il Ministero ripropone la questione in questa sede, denunciando, con quattro motivi, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, sotto plurimi profili;

che il sig. [redacted] resiste con controricorso;

che il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, con requisitoria depositata in data 14 dicembre 2017, ha concluso per il rigetto del ricorso;

che con i primi due motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;

che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155);

che i motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondati, dovendo trovare conferma il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11/03/2009, n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema);

che in tal senso anche di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22/07/2013, n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. cod. civ.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo;

che le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo;

che non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine di cui all'art. 4 legge n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

89 del 2001, o, comunque, della inapplicabilità ad esso della sospensione feriale pure nell'accezione di termine processuale, né l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), né la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla legge n. 134 del 2012, né la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione;

che, richiamata l'ampia disamina svolta da Cassazione 08/09/2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all'odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 05/03/2018, n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale *ex* art. 4 citato, al quale rimane condizionata l'utile esperibilità della tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da durata irragionevole del processo;

che in ciò risiede il nucleo fondante dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi all'esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell'art. 24 Cost. (si veda sul punto la già citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, al di là della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presidia il diritto di azione;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del Ministero soccombente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.147,50 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2018.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale